

COMUNE DI POZZAGLIA SABINA

AVVISO PUBBLICO

**per l'erogazione di contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute e per il sostegno economico dalle attività economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di POZZAGLIA SABINA (RI)
ANNUALITA' 2021**

DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020

ARTICOLO 1 - CONTESTO E FINALITÀ DELL'AVVISO

PREMESSO che il Comune di Pozzaglia Sabina è un Comune di piccola dimensione, la cui economia è stata fortemente condizionata dalle limitazioni conseguenti l'emergenza epidemiologica da COVID 19;

VISTI, in particolare, i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: *“65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far*

fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;

VISTA la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale si è preso atto, tra l'altro, degli esiti del complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni interessate;

VISTO il DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020

PRESO ATTO che nell'anno 2020 ha già provveduto ad emettere idoneo avviso per il sostegno alle aziende sulle medesime somme, erogando con determina n. 43 del 1/4/2021 € 9.594,47 con una rimanenza sull'anno 2020 pari a 6.486,53;

VISTA la Deliberazione 56 del 30.12.2021 che ha approvato gli indirizzi per il presente Avviso pubblico per l'erogazione del fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i., fornendo le determinazioni per l'anno 2021;

VISTA la Determina n. _ del ____ con cui si è approvato il presente avviso;

Il presente Avviso è volto a fornire una tempestiva risposta alle piccole e micro imprese anche al fine di fronteggiare le difficoltà correlate all'epidemia di COVID19, semplificando i tempi, la complessità del processo di istruttoria e di erogazione secondo l'indirizzo in tal senso disposto del DPCM sopra richiamato.

L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

ARTICOLO 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a € 17.207,53 di cui € 6.486,53 relativi all'annualità 2020 ed € 10.721 per l'annualità 2021, e si procederà prima all'erogazione dei resti sul 2020 e poi alle quote relative all'anno in corso.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.

2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.

3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.

4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari del presente Avviso sono le piccole e micro imprese - di cui al decreto¹ del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005.

¹ ai sensi della vigente normativa si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro - si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio

2. Tutti i beneficiari devono possedere i seguenti requisiti:

- svolgere, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito commerciale e artigianale (iscritte all'albo delle Imprese artigiane) attraverso un'unità operativa (unità locale) ubicata nel territorio del Comune di Pozzaglia Sabina;
- essere regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultare attive al momento della presentazione della domanda;
- non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- poter ricevere il contributo ai sensi dei Regolamenti Europei 1407/2013 ovvero 1048/2013.

3. Oltre ai requisiti generali di cui ai commi 1 e 2, per accedere al contributo di cui all'art. 6 i beneficiari devono inoltre dovranno aver svolto attività economica sul territorio di Pozzaglia Sabina nel periodo 1 giugno 2020 – 31 maggio 2021.

4. Oltre ai requisiti generali di cui ai commi 1 e 2, per accedere al contributo di cui all'art. 6 i beneficiari devono inoltre:

- essere attivi sul territorio di Pozzaglia Sabina sin dall'anno 2020;
- aver sostenuto spese per l'attività aziendale nel periodo 1 luglio 2020 – 31 dicembre 2021.

ARTICOLO 5 - AMBITI DI INTERVENTO

Il presente avviso è finalizzato all'erogazione di contributi a fondo perduto per il sostegno alle imprese che hanno avuto nel periodo 1 luglio 2020 – 31 dicembre 2021 spese direttamente riferibili all'attività aziendale.

ARTICOLO 6 – CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE

1. Il contributo, concesso nella forma del fondo perduto, e relativo all'intervento di cui all'art. 5 è determinato secondo i seguenti criteri:

- a) Sono ammesse a contributo tutte le aziende che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 4.
- b) Le aziende, come sopra descritte, dovranno presentare idonea documentazione attestante spese sostenute direttamente riferibili all'azienda diverse da quelle per l'acquisto di beni direttamente rivendibili senza lavorazioni (es. bevande). Possono essere presentate pertanto spese

annuo non superiore a 10 milioni di euro che esercitano un'attività commerciale o artigianale che ne faranno richiesta e soddisfino le condizioni di cui al presente bando.

relative ad altri beni e servizi destinati alla lavorazione da parte dell'azienda, spese per utenze, spese di personale, spese fiscali ecc.

- c) Per ogni spesa dovrà essere dimostrato l'avvenuto pagamento.
- d) Il Contributo è calcolato sul totale delle spese ammissibili nella seguente modalità:

$$\text{Contributo di Sostegno azienda } x = \frac{\text{Contributo di Sostegno Netto}}{\text{Totale Spese ammesse Aziende Richiedenti}} \times (\text{per}) \text{ Spese Ammesse azienda } x$$

- e) Il contributo di cui alla precedente lettera è possibile nel limite di € 4.000 (quattromila) ad azienda, maggiorato di € 1.000 (mille) per ogni dipendente a tempo pieno nell'attività diverso dal titolare per tutto il periodo di riferimento;
- f) Il contributo non potrà comunque essere superiore al 40% del Fatturato 2020 dell'azienda.
- g) In caso, dopo l'erogazione del contributo a tutti i richiedenti, vi sia disponibilità residua la stessa verrà ripartita con le medesime modalità tra le aziende che non hanno raggiunto di limiti di cui alle precedenti lettere e) ed f).

ARTICOLO 7 – CUMULO

1. Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19*, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso.

2. Le misure devono rispettare i limiti previsti dai Regolamenti Europei 1407/2013 e 1408/2013 in conformità degli artt. 107 e 108 del trattato. Il contributo è comunque emesso nei limiti degli spazi residui disponibili ai sensi della citata normativa per le imprese che già hanno ricevuto contributi ascrivibili al regime de minimis.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO DI SOSTEGNO

1. Per la concessione del contributo di cui all'articolo 6 i soggetti interessati presentano una istanza al Comune con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dagli Articoli 4 e 7, secondo il format Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente avviso, completo delle spese sostenute che devono presentare idoneo pagamento e/o quietanza.

2. L'istanza deve essere inviata a mezzo pec all'indirizzo del Comune di Pozzaglia Sabina segreteria.pozzagliasabina.ri.it@legalmail.it oppure tramite Raccomandata

AR ovvero essere consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune, negli orari di apertura, e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 31 gennaio 2022. La istanza dovrà contenere nell'oggetto la seguente dicitura: “*Domanda per il contributo di sostegno (nome azienda)*”

3. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.

4. A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.

5. Pena l'esclusione, la domanda, redatta in conformità all'Allegato A, dovrà essere in regola con le disposizioni normative di imposta di bollo (apposizione di marca da € 16 ovvero versamento tramite f24 cod. tributo 2501 di pari importo) e dovrà essere corredata dal documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.

6. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

7. È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

ARTICOLO 9 – VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

Ricevibilità e ammissibilità

1. Il Responsabile del Procedimento procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini di scadenza;
- conformità della domanda, redatta in conformità con gli allegati e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di

chiarimenti/integrazioni oltre il quale, ove la domanda non sia integrata, la stessa viene dichiarata inammissibile.

Istanze ammissibili

2. Al termine della ricevibilità e ammissibilità, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili;
3. Il Responsabile del Procedimento procederà ad analizzare, per ogni istanza ammessa, la documentazione presentata ed indicherà il totale delle spese ammesse per tale azienda. Si ricorda che non saranno ammesse spese per acquisto di beni direttamente destinati alla rivendita senza lavorazione da parte dell'azienda;
4. Effettuata la valutazione di tutte le aziende si procederà alla ripartizione del contributo. In caso la somma non sia sufficiente per tutti i contributi questi saranno riproporzionati secondo le disponibilità.
5. Al termine della procedura valutativa, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili e del contributo assegnato.

La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 60 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

ARTICOLO 10 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

1. Il Responsabile del Procedimento, ricevuti gli esiti definitivi sulla valutazione delle domande di ammissione da parte del responsabile dell'istruttoria, con appositi provvedimenti approva l'elenco delle domande:
 - ammissibili a contributo;
 - irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande non sono da considerare irricevibili/ammissibili.
2. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune.
3. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
4. Ai soggetti proponenti le istanze ammesse a finanziamento è data comunicazione scritta, tramite PEC ovvero RACCOMANDATA ovvero notifica personale, dell'ammontare dell'importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n.234/2012 ed adeguato ai sensi dell'art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34.

5. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, per consentire la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, deve confermare con apposita comunicazione la volontà di accettare il contributo.

6. A ciascun intervento sarà assegnato un “Codice unico di progetto” (CUP) finalizzato alla registrazione del contributo, che sarà comunicato dal Comune.

ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, a seguito dell'approvazione degli elenchi delle domande ammissibili.

ARTICOLO 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

1. Il presente Avviso ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.
2. Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dei Servizi Amministrativi e Finanziari, rag. Franca Anibaldi.
3. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite invio all'indirizzo mail: ragioneria@comune.pozzagliasabina.ri.it oppure telefonando a 0765 934016
4. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di manifestazione di interesse in essere. Il titolare del trattamento è il Comune nella persona del suo Sindaco pro-tempore; il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento, rag. Franca Anibaldi.

ARTICOLO 13 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:
 - a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
 - b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
 - c) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
 - d) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 14;

- e) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- f) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;
- g) conservare, nel fascicolo dell'operazione, l'originale della marca da bollo utilizzata per inserire il numero di serie sulla "Domanda di ammissione al finanziamento".

ARTICOLO 14 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.

ARTICOLO 15 - REVOCHE

1. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.
2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.
3. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

ARTICOLO 16 – INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO

1. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:
 - il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
 - gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso:
Comune di Pozzaglia Sabina, Via dei Caduti 1, Pozzaglia Sabina (RI)
2. Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

ARTICOLO 17-TUTELA DELLA PRIVACY

Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al

Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (GDPR).

ARTICOLO 18 -DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

2. Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Pozzaglia Sabina.